



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE n. 13 del 23 dicembre 2019

concernente

Legge di stabilità provinciale 2020

RELAZIONE FINANZIARIA

Art. 1

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

Impatto finanziario

L'introduzione della deduzione per i soggetti con reddito imponibile non superiore a 15.000 euro (comma 1) comporta minori entrate stimate in 11 milioni di euro.

La maggiorazione d'aliquota di 0,50 punti percentuali per la quota di reddito imponibile eccedente 55.000 euro (comma 3) comporta maggiori entrate stimate in 7 milioni di euro.

L'impatto complessivo dell'articolo sul bilancio provinciale è pertanto quantificabile in 4 milioni di euro di minori entrate che, per il meccanismo di riscossione dell'addizionale, graveranno sull'anno 2021. Alla copertura delle minori entrate derivati da questo articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

Art. 2

Modificazioni dell'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, dell'articolo 1 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, e dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativi all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Impatto finanziario

La disposizione prevede, alle lettere a), b) e c) del comma 1 ed al comma 2, la proroga delle agevolazioni IRAP vigenti, che comporta, con riferimento al bilancio 2020-2022, minori entrate pari a circa 57 milioni di euro sull'anno 2022.

La lettera d) del comma 1, che dispone l'eliminazione della maggiorazione di 0,92 punti percentuali per le holding industriali, che lo Stato ha recentemente equiparato ai fini Irap alle banche, comporta minori entrate stimabili in 400.000 euro per l'anno 2021 e in 200.000 euro per gli anni 2022 e seguenti.

Il comma 4 prevede l'applicazione delle aliquote Irap statali del 3,90 per cento – per i soggetti ad aliquota ordinaria – e del 4,20 per cento – per le imprese concessionarie – per i datori di lavoro che non rispettano, nei confronti della generalità o di intere categorie di

dipendenti, gli accordi e i contratti collettivi nazionali, nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; il predetto comma comporta maggiori entrate stimabili in 400.000 euro per l'anno 2021 e in 200.000 per gli anni 2022 e seguenti.

Le disposizioni della lettera d) del comma 1 e del comma 4, risultano pertanto a saldo zero e non comportano nessun impatto finanziario aggiuntivo (minori entrate e/o maggiori spese) per il bilancio provinciale.

Art. 3

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice (IMIS)

Impatto finanziario

Per quanto riguarda le fattispecie di agevolazione IMIS rimesse alla facoltà dei Comuni (commi 1), l'impatto sul gettito IMIS trova copertura nell'ambito dei bilanci dei Comuni stessi.

Per quanto riguarda le restanti fattispecie (commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10), non vi è maggiore impatto finanziario rispetto agli esercizi precedenti in quanto si tratta di una proroga di disposizioni già in vigore nel 2019. Per il 2020 le autorizzazioni di spesa sul bilancio provinciale relative ai trasferimenti correnti ai Comuni, concordate nell'ambito del protocollo d'intesa di finanza locale per il 2020 siglato con il Consiglio delle autonomie locali, risultano essere in linea con quelle dell'anno 2019 e pertanto la spesa derivante dai commi in esame, quantificata in circa 22,5 milioni di euro, trova copertura nell'ambito delle risorse di cui alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 203000 (Trasferimenti correnti ai Comuni).

Art. 4

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, relative al contenimento delle spese

Impatto finanziario

Con riferimento al comma 1), degli effetti della proroga delle misure di contenimento della spesa della norma in questione si è tenuto conto nella definizione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli.

I restanti commi hanno riflessi sui bilanci dei Comuni.

Art. 5

Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, della legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (legge provinciale sulla polizia locale 2005), e della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15, relative al personale degli enti locali e altre disposizioni in materia

Impatto finanziario

Con la norma viene rivisto il criterio della sostituzione del turn-over (che rimarrà in vigore per una prima fase transitoria) con un criterio che prevede la sostituzione del personale in ragione della compatibilità della spesa per il personale rispetto agli obiettivi di qualificazione assegnati ai comuni ed alla congruità delle dotazioni rispetto a quelle standard individuate dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.

Rimangono, semplificate e per il periodo transitorio, alcune indispensabili ipotesi di deroga per la sostituzione di personale assente relativamente a servizi essenziali per i quali la

Provincia ha definito dotazioni standard (sociale, biblioteche, asili, polizia locale), nonché per l'emergenza Vaia.

Sono garantite infine le procedure per l'assunzione di personale avviate dagli enti locali prima dell'entrata in vigore di questo articolo entro la data di sottoscrizione del Protocollo di Finanza Locale 2020.

Viene inoltre modificata, ampliando la normativa sull'assunzione dei segretari comunali, le possibilità di copertura delle sedi.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo provvedono i Comuni con i loro bilanci.

Art. 6

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), relative alla soppressione dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali

Impatto finanziario

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla norma in esame trovano copertura nell'ambito dei bilanci dei Comuni.

Art. 7

Modificazione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici 2005)

Impatto finanziario

Non vi è alcun impatto in quanto dal punto di vista finanziario con la norma si introducono solamente criteri di riparto diversi dagli attuali per le risorse annualmente disponibili sul bilancio provinciale.

Art. 8

Modificazione dell'articolo 52 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 (Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)

Impatto finanziario

La norma attiene a profili afferenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali.

Art. 9

Costituzione di un fondo per la riconversione energetica del patrimonio immobiliare pubblico

Impatto finanziario

La norma, in linea con gli obiettivi dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile 2030, prevede la promozione di un Fondo per la Green Economy per finanziarie investimenti innovativi della Provincia, degli enti locali e degli altri enti del sistema pubblico provinciale, alimentato anche con risorse provinciali.

Le risorse messe a disposizione da parte della Provincia sono pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029. La spesa in esame trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 803710-2020 Fondo Green – contributi annui.

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, relativo ai limiti di spesa per il personale provinciale

Impatto finanziario

Commi 1 e 2

Ai sensi dell'articolo 63 della legge provinciale sul personale della provincia e dell'articolo 85 della legge provinciale sulla scuola, i commi 1 e 2 prevedono la formale autorizzazione, sulla competente Missione/programma del bilancio di previsione, delle somme relative alle spese di personale della Provincia e del comparto scuola per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Comma 3:

La norma comporta maggiori entrate per 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, derivante da una revisione del modello di messa a disposizione di personale provinciale ad ITEA spa. Trattandosi di personale provinciale la relativa spesa è sostenuta direttamente a carico del bilancio dalla Provincia. Con la modifica proposta si prevede che ITEA provveda a rimborsare gli oneri sostenuti dalla Provincia per tale personale. L'importo di 3,5 milioni di euro è stato calcolato tenuto conto che si tratta di circa 63 dipendenti per un costo medio annuo di circa 55,5 mila euro ciascuno.

Art. 11

Determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva

Impatto finanziario

Commi 1, 2, 3 e 5:

L'articolo prevede lo stanziamento di risorse contrattuali per l'avvio della contrattazione collettiva provinciale per il triennio 2019-2021 per il personale degli enti a cui si applica la contrattazione collettiva provinciale ai sensi dell'art. 54 della legge sul personale della Provincia, nonché al personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale.

Le predette risorse costituiscono un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti al personale all'atto del rinnovo contrattuale e sono rese disponibili con effetto dall'1 gennaio 2019.

Al fine della determinazione dei costi da finanziare con il presente articolo è stata applicata la misura percentuale dello 0,70% (corrispondente al 50% dell'indice IPCA per il 2019) alle voci del trattamento fondamentale relativamente ai dipendenti degli enti a cui si applica la contrattazione provinciale.

Trattasi di circa 33.700 unità equivalenti per un volume complessivo del trattamento fondamentale pari a circa 1.350 milioni di euro. Medesimi criteri sono stati applicati anche per il personale delle scuole dell'infanzia equiparate e dei centri di formazione professionale; trattasi di circa 2.300 unità equivalenti per un volume del trattamento fondamentale pari a circa 65,5 milioni di euro.

Sulla base dei predetti criteri la spesa prevista è quantificata in 20 milioni di euro per l'anno 2020, somma che include anche gli oneri relativi al 2019, e in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 953300 Fondo rinnovi contrattuali.

Comma 4:

La spesa prevista per favorire l'adesione dei familiari ai fondi sanitari integrativi è

quantificata in 500 mila euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sulla base dei seguenti elementi. E' stata assunta a riferimento la spesa per l'adesione a Sanifonds, fondo attualmente previsto dalla contrattazione collettiva provinciale, dei familiari di età inferiore a 18 anni, pari a 75 euro annui. Conseguentemente il costo a carico della Provincia è stato ipotizzato pari a 37,5 euro. Il numero dei soggetti interessati è stato stimato assumendo a riferimento l'incidenza della popolazione con età inferiore a 18 anni sul totale della popolazione attiva (18-65 anni) rapportata ai dipendenti degli enti del settore pubblico provinciale aderenti a Sanifonds. Le persone interessate sono quindi stimate in circa 13.000.

La spesa trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 20 (Fondi e accantonamenti) Programma 01 (Fondi di riserva) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 953300 Fondo rinnovi contrattuali.

Art. 12

Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario in quanto:

- il comma 1 e il comma 3 attengono a modalità di reclutamento del personale dirigenziale, il cui numero complessivo rimane invariato, e la relativa spesa rientra comunque nel limite di spesa del personale del comparto autonomie locali di cui all'articolo 10;
- il comma 4 introduce delle deroghe ai limiti di assunzione del personale qualora le stesse si rendano funzionali all'efficiente svolgimento delle attività amministrative connesse alle olimpiadi invernali 2026 fermo restando nei limiti di spesa per il personale definiti con legge.

Art. 13

Modificazioni dell'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2012, n. 25, e dell'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20, relativi alle assunzioni di personale

Impatto finanziario

La norma non genera maggiori spese a carico del bilancio provinciale tenuto conto che l'onere dei dirigenti e direttori rientra nel limite di spesa del personale del comparto autonomie locali di cui all'articolo 10.

Art. 14

Modificazioni dell'articolo 77 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), relativo all'ufficio stampa

Impatto finanziario

La disciplina attiene la materia del personale richiamata dal comma 2, della lettera b) dell'articolo 26 della legge provinciale 7/1979.

La norma non comporta maggiori spese in quanto determina esclusivamente una rimodulazione del trattamento economico già in essere per l'applicazione del contratto delle Autonomie locali della Provincia autonoma di Trento in luogo del contratto collettivo nazionale stipulato dalla Federazione nazionale della stampa.

La relativa spesa rientra quindi nel limite di spesa del personale del comparto autonomie locali di cui all'articolo 10.

Art. 15

Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica)

Impatto finanziario

Non comporta alcuna spesa in quanto ridefinisce la durata dell'atto con il quale la Provincia regola i rapporti con il Conservatorio (accordo di programma) riconducendola alla corrispondente durata del bilancio della Provincia. La disposizione è riconducibile quindi all'alinea del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale 7/1979 trattandosi di un adeguamento di carattere programmatico.

Art. 16

Integrazione dell'articolo 10 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (legge provinciale sulle scuole dell'infanzia 1977)

Impatto finanziario

La norma non genera maggiori spese a carico del bilancio provinciale tenuto conto che la spesa del personale dei circoli di coordinamento rientra nel limite di spesa del personale del comparto scuola di cui all'articolo 10..

Art. 17

Modificazioni dell'articolo 19 (Misure per la stabilizzazione del personale insegnante delle scuole dell'infanzia) della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15

Impatto finanziario

La norma non genera maggiori spese a carico del bilancio provinciale tenuto conto che la spesa del personale delle scuole delle infanzia rientra nel limite di spesa del personale del comparto scuola di cui all'articolo 10.

Art. 18

Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario sul bilancio della Provincia in quanto si tratta di una modifica delle percentuali di finanziamento per le Scuole musicali che prevede la sostituzione del limite minimo del 70% della spesa ammessa, con limite massimo del 75%. Il finanziamento delle Scuole musicali è comunque disposto nel limite dello stanziamento dello specifico capitolo di bilancio.

Art. 19

Modificazioni dell'articolo 6 della legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21, relativo agli oneri di contrattazione

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario in termini di maggiore spesa sul bilancio della Provincia, in quanto prevede la possibilità di utilizzare per iniziative di assistenza territoriale le somme assegnate all'APSS per la contrattazione provinciale integrativa con i medici convenzionati (3,5 milioni di euro per ciascun anno) per la parte non utilizzata in ragione della mancata sottoscrizione, entro l'anno, di accordi collettivi provinciali.

Art. 20

Integrazione dell'articolo 41 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario in quanto autorizza la Provincia e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento a mettere a disposizione anche a soggetti convenzionati con il Servizio Sanitario Provinciale organizzati in medicine di gruppo, immobili di propria proprietà e le relative attrezzature per lo svolgimento di servizi sanitari e socio- sanitari, sulla base di convenzioni anche a titolo gratuito.

Art. 21

Modificazione dell'articolo 35 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006)

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario in quanto si limita a modificare i profili di programmazione della formazione degli operatori socio-sanitari e degli assistenti di studio odontoiatrico.

Art. 22

Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 3 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992)

Impatto finanziario

La modifica amplia la platea dei soggetti che possono presentare domanda di contributo nonché l'introduzione di uno strumento alternativo al contributo per il finanziamento degli interventi nel settore del volontariato, prevedendo la possibilità che la Provincia e gli enti locali possano sottoscrivere convenzioni con le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di interventi socio-assistenziali di interesse generale e privi di natura economica.

La norma non comporta una maggiore spesa sul bilancio provinciale in quanto i contributi saranno comunque concessi nel limite delle risorse stanziato nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 08 (Cooperazione e associazionismo) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 402150 Volontariato sociale.

Art. 23

Integrazione dell'articolo 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007)

Impatto finanziario

La norma non genera impatto finanziario in quanto l'incremento della percentuale di contribuzione al 100% rappresenta esclusivamente una facoltà e i criteri definiti dalla Giunta provinciale per il finanziamento delle iniziative in esame non possono che essere definiti prevedendo la concessione di contributi nel limite delle risorse disponibili nella Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 04 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 402050 Contributi per emarginazione.

Art. 24

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

Impatto finanziario

La norma non genera impatto finanziario sul bilancio della provincia in quanto introduce fra le tipologie di intervento previste per l'attuazione della politica provinciale della casa anche la promozione di soluzioni residenziali di cohousing.

Tali interventi saranno attivati nei limiti delle risorse disponibili nell'ambito della Missione 08 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) Programma 02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) Titolo 2 (Spese in conto capitale).

Art. 25

Modificazioni dell'articolo 8 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011), relativo all'assegno di natalità

Impatto finanziario

Con la riduzione da 5 a 2 anni del requisito di residenza continuativa sul territorio provinciale per godere dell'assegno di natalità si stimano circa 260 domande aggiuntive che, ponderate tra primo, secondo e terzo figlio tenuto conto della diversa entità dell'assegno, comportano una maggiore spesa pari a circa 200 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022.

Tale spesa trova copertura con le ulteriori risorse stanziare con il bilancio 2020-2022 nell'ambito della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma 05 (Interventi per le famiglie) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 402601 Assegno Unico famiglie.

Art. 26

Disposizioni di coordinamento in materia di misure per la promozione della famiglia

Impatto finanziario

La norma non ha alcun impatto finanziario in quanto è finalizzata a disciplinare i criteri di cumulo o di incompatibilità fra misure statali e misure provinciali relative ai benefici in materia di contributo per l'abbattimento dei costi riferiti ad asili nido e servizi per la prima infanzia, nonché all'assegno di natalità per i nati dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024.

Art. 27

Integrazione dell'articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (legge provinciale sugli emigrati trentini 2000)

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario sul bilancio della provincia in quanto si tratta di disciplinare le modalità di godimento dei benefici provinciali da parte degli iscritti all'AIRE, limitandone la possibilità ai casi in cui sia esplicitamente prevista dalle leggi provinciali di settore.

Art. 28

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)

Impatto finanziario

Comma 1

Si prevede l'estensione anche a favore delle cooperative e associazioni di produttori agricoli degli aiuti per servizi alle imprese agricole. La norma non comporta una maggiore spesa sul bilancio provinciale in quanto i contributi saranno concessi nel limite delle risorse stanziare nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 2 (Spese

in conto capitale) capitolo 507000-001 (Attività dimostrativa e promozionale).

Comma 2

Si ampliano le tipologie di iniziative ammesse a finanziamento prevedendo anche quelle relative alla raccolta, distribuzione, gestione e ricerca delle acque a scopo antibrina. La norma non comporta una maggiore spesa sul bilancio provinciale in quanto i contributi saranno concessi nel limite delle risorse stanziata nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 2 (Spese in conto capitale) capitolo 503300 (Contributi cooperative – consorzi – PSR carico PAT).

Commi 3 - 4

Si prevede il mantenimento degli aiuti alle imprese zootecniche per l'esecuzione di analisi sul latte, in precedenza obbligatorie in ragione del regime delle quote latte.

La norma non comporta una maggiore spesa sul bilancio provinciale in quanto i contributi saranno concessi nel limite delle risorse stanziata nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 1 (Spese correnti) capitolo 506100 (Programma zootecnico ed igiene alimenti).

Art. 29

Inserimento dell'articolo 13 ter nella legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), relativo alla valorizzazione degli esercizi alberghieri dismessi

Impatto finanziario

La norma in esame prevede la possibilità, nell'anno 2020, di concedere contributi per concorrere alle spese per la demolizione di esercizi alberghieri dismessi. I contributi saranno concessi nell'ambito del fondo di cui all'articolo 72 della legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15, finanziato sulla Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) Programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) Titolo 2 (Spese in conto capitale) capitolo 803570 (Sistemazione territorio – c/capitale).

Art. 30

Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)

Impatto finanziario

L'articolo in esame potenzialmente potrebbe determinare maggiori entrate per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, che però non è possibile quantificare.

Art. 31

Disposizioni per l'organizzazione delle olimpiadi invernali Milano - Cortina 2026

Impatto finanziario

La disposizione è correlata all'impegno ad assicurare il concorso alla copertura dell'eventuale deficit del Comitato Organizzatore dei giochi olimpici, condizione posta dal Comitato Olimpico Internazionale a garanzia di parte dei trasferimenti finanziari, proventi dalla cessione dei diritti di trasmissione televisiva degli eventi olimpici, che il medesimo assicura a favore del Comitato Organizzatore.

Il piano di riparto dell'impegno finanziario è disposto sulla base della localizzazione delle discipline olimpiche, come di seguito specificato:

- Area Lombarda: 50%

- Area Dolomitica: 50%, di cui: 50% a carico della Regione del Veneto e Cortina (n. 5 discipline), 40% a carico della Provincia autonoma di Trento (n. 4 discipline) e 10% a carico della Provincia autonoma di Bolzano (n. 1 disciplina).

In merito alla determinazione dell'impegno finanziario, la quantificazione prende a riferimento l'importo del contributo che è previsto che venga erogato dal Comitato Olimpico Internazionale al Comitato Organizzatore, come indicato nell'Host City Contract e secondo il cronoprogramma di acconti e saldi che lo stesso CIO ha formalmente comunicato.

Il CIO ha quantificato l'importo da garantire in euro 397.887.323,94, (452.000.000 USD), da cui, in applicazione del predetto criterio di ripartizione delle spese, è stato definito l'importo a carico della Provincia autonoma di Trento, pari a complessivi 79.577.400,00 euro.

Tale spesa trova copertura con le risorse stanziare nell'ambito della Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 2 (Spese capitale) capitolo 358312 Olimpiadi invernali 2026 – spese c/capitale.

Art. 32

Modificazioni della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)

Impatto finanziario

Comma 1

L'incremento al 60% della percentuale di contribuzione per gli interventi di qualificazione dei luoghi storici non comporta impatto finanziario, in quanto i contributi saranno comunque concessi nel limite delle risorse stanziare nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) Titolo 2 (Spese capitale) capitolo 615632 Centri storici commerciali – contributi c/capitale.

Comma 2

Si stima che la misura, autorizzata limitatamente al 2020, possa interessare non più di 50/60 iniziative, per un contributo medio di 7/8 mila euro, per una spesa complessiva stimata non superiore a 500 mila euro che trova copertura con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività) Programma 02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) Titolo 2 (Spese in conto capitale) capitolo 615684 (Interventi a favore del commercio di vicinato).

Art. 33

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale sul lavoro 1983)

Impatto finanziario

La norma non determina maggiore spesa e comunque gli oneri relativi ai progetti in esame trovano copertura sul bilancio dell'Agenzia del Lavoro.

Art. 34

Integrazione dell'articolo 43 (Interventi straordinari per la viabilità provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e disposizione in materia di mobilità ferroviaria

Impatto finanziario

La norma estende la possibilità per la Provincia di assumere a proprio carico gli oneri per garantire la gratuità delle tratte autostradali Trento nord – Trento sud e Rovereto nord – Rovereto sud, prevedendo che ciò possa avvenire anche al fine di alleggerire il traffico

sulla viabilità ordinaria nelle fasce orarie di maggiore congestionamento .

La stima della spesa derivante da tale estensione della norma è stata effettuata sulla base dell'analisi dei passaggi dalla viabilità ordinaria all'autostrada e tiene conto del fatto che la misura sarà attuata nel 2020 in via sperimentale al fine di valutarne gli effetti sul traffico.

Tale spesa, stimata in 200 mila euro per l'anno 2020, trova copertura con le risorse stanziare sulla Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 05 (Viabilità e infrastrutture stradali) Titolo 2 (Spese capitale) capitolo 743150 opere per viabilità.

Art. 35

Sostituzione dell'articolo 31 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (legge provinciale sui trasporti 1993)

Impatto finanziario

Comma 1

A seguito del trasferimento delle funzioni di vigilanza sulla sicurezza ferroviaria all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (ANSF) risulta necessario stipulare una convenzione con la stessa, per il supporto agli adempimenti previsti in materia di vigilanza, in capo al Servizio Motorizzazione Civile, con riguardo alla linea ferroviaria Trento - Malè - Mezzana, gestita dalla Trentino Trasporti spa.

La spesa per la stipula della suddetta convenzione è stimata in circa 50 mila euro all'anno e trova copertura con le risorse stanziare nell'ambito della Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) Programma 02 (Trasporto pubblico locale) Titolo 2 (Spese capitale) capitolo 745000-006.

Comma 2

In riferimento al programma di attività previsto al comma 2 si precisa che lo stesso attiene ad aspetti procedurali interni trattandosi di uno scadenziario per l'adeguamento normativo e strutturale e non prevede oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 36

Modificazioni dell'articolo 5 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), e dell'articolo 47 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)

Impatto finanziario

La modifica della norma comporta minori oneri a carico del bilancio provinciale, in quanto si tratta di uniformare la disciplina per il compenso incentivante da corrispondere al personale dipendente relativamente all'attività di progettazione e direzione lavori, già prevista a livello nazionale, estendendo la medesima anche a quello relativo agli incarichi di collaudo tecnico amministrativo.

Nelle more della definizione della contrattazione collettiva in ordine ai criteri e alle modalità di attribuzione del compenso incentivante, si stabilisce una riduzione del 50% dell'importo definito dall'attuale disciplina, che prevede una percentuale pari all'80% della tariffa vigente a cui vanno aggiunti gli oneri riflessi.

Una quota del fondo per i compensi incentivanti per le progettazioni, la direzione lavori e l'attività di componenti della commissione tecnica è destinata ai compensi in esame.

Art. 37

Modificazioni dell'articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20

Impatto finanziario

Dalla norma potranno eventualmente derivare minori spese in quanto la stessa è funzionale a una possibile riduzione delle agevolazioni provinciali riguardanti l'acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione di beni immobili previste in favore di enti strumentali.

Art. 38

Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

Impatto finanziario

La norma non determina maggiore spesa a carico del bilancio provinciale in quanto gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova disciplina in termini di contributi per la sostituzione di mezzi e di attrezzature danneggiati a seguito di eventi calamitosi (inclusa Vaia), trovano copertura sul bilancio della Cassa provinciale antincendi.

Art. 39

Modificazioni della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali)

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario e trattandosi di disciplina funzionale alla gestione delle entrate è riconducibile alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale 7/1979.

Art. 40

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (legge provinciale sulla finanza locale 1993)

Impatto finanziario

La norma non ha impatto finanziario e trattandosi di disciplina inerente la finanza locale è riconducibile alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale 7/1979.

Art. 41

Riconoscimento ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

Impatto finanziario

Nella specifica tabella D) sono indicate le coperture finanziarie già disposte a carico del bilancio provinciale per i debiti oggetto di riconoscimento.